



COMUNE DI SANT'AGOSTINO (Fe)
Provincia di Ferrara

**Disciplinare per incarico di rappresentanza a difesa del
Comune di Sant'Agostino**

Il Comune di Sant'Agostino (FE)

rappresentato da Alberto Pasquini, nato a Ferrara il 16/3/1960, C.F. PSQ LRT 60C16 D548K;
domiciliato, ai fini del presente atto, in Sant'Agostino (FE), Piazza G. Marconi n. 2, sede del
Comune, in qualità di Responsabile del II Settore – Ragioneria e Finanze
p.e.c. (posta elettronica certificata) comune.santagostino@.cert.comune.santagostino.fe.it
di seguito indicato come “Comune”

e

l'Avv. Nonnato Alice, del Foro di Rovigo, residente in Lereo (RO), in Via Riviera Nuova n.19, con
studio in Rovigo, in Via Verdi n.18, C.F. NNN LCA 83P66 F205I, P.IVA 01422960292
p.e.c. (posta elettronica certificata) avv.alicenonnato@pec.giuffre.it
d'ora innanzi indicato come “Avvocato”

PREMESSO

- Che con delibera n.29 del 24/8/2016 il Commissario Straordinario, nell'esercizio dei poteri della Giunta Comunale, ha deciso di costituirsi in giudizio;
- il presente contratto ha carattere esecutivo della Determina del Responsabile del Settore n. 366 del 01/09/2016, alla quale fa riferimento e della quale costituisce diretta attuazione.

Ciò premesso, tra le parti come sopra costituite, con la presente scrittura privata si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 – Oggetto

Il Comune di Sant'Agostino (FE) come sopra rappresentato conferisce all'Avv. Nonnato Alice sopra generalizzato, che accetta, l'incarico – da svolgersi con la dovuta diligenza professionale – di agire in primo grado in giudizio/resistere in giudizio/intervenire in giudizio, nell'interesse esclusivo dell'Ente, nei confronti di _____

L'incarico potrà eventualmente essere esteso ad ogni fase del procedimento, compresa la chiamata di terzi in causa ed, eventualmente, al giudizio di appello e potrà comprendere altresì la predisposizione di eventuali atti di transazione e/o conciliazione.

Art. 2 – Verifica della prestazione

Fermo restando che il professionista svolte un'attività di lavoro autonomo, senza vincolo di subordinazione, viene pattuito che il competente ufficio del Comune provvederà ad effettuare la verifica delle prestazioni del professionista ed il controllo sulla concreta attuazione delle direttive impartite per il miglior raggiungimento del risultato.

Art. 3 – Obblighi del professionista e del Comune

Il professionista incaricato si impegna:

- a) a rimettere preventivamente al Comune copia degli scritti che si intendono produrre innanzi alle competenti autorità giurisdizionali; qualora i termini non dovessero consentirne la trasmissione preventiva, gli scritti dovranno pervenire al Comune non oltre dieci giorni dall'inoltro agli organi di giustizia;
- b) a relazionale e tenere costantemente informato l'Ente dell'attività di volta in volta espletata e dell'esito delle udienze;
- c) a fornire copia degli atti predisposti;
- d) a rendere all'Ente, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti che orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune;
- e) a trasmettere, con la massima celerità, copia dei provvedimenti dell'autorità giurisdizionale, prospettando ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Comune, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l'amministrazione comunale;
- f) a trasmettere, in tempo utile, i provvedimenti comportanti il pagamento di somme di danaro, al fine di consentire all'Ente di procedere senza indugio alle valutazioni ed alla predisposizione degli atti di pagamento, senza ulteriori aggravii economici.

Il Comune resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione ai pareri forniti dal professionista.

Qualora richiesto, a fini di chiarimenti, il legale assicura la propria presenza presso gli uffici comunali per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza. Tale attività di

assistenza, comunque collegata al conferimento dell'incarico, non darà luogo a compenso ulteriore oltre quello previsto per l'incarico principale.

Fatto salvo quanto stabilito in altri articoli del presente disciplinare, il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, atti e documenti utili all'espletamento dell'incarico e richiesti dal professionista.

Il professionista si impegna a chiedere un compenso inferiore qualora l'attività espletata sia minore rispetto a quella prevista.

Il professionista, a pena di risoluzione del rapporto, si impegna altresì a rispettare gli obblighi di comportamento di cui al D.P.R. n. 62/2013 (*“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”*) nonché il Codice deontologico forense.

Articolo 4 – Corrispettivo e spese

Il compenso si stabilisce sin d'ora per il primo grado di giudizio in complessivi € 2.990,00 (comprensivo di IVA, CPA e spese generali) e si articola come segue:

1. Fase di studio della controversia: € 700,00 lorde (oltre CPA) quantificate in € 28,00;
2. Fase introduttiva del giudizio: € 600,00 lorde (oltre CPA) quantificate in € 24,00;
3. Fase decisionale: € 1.200,00 lorde (oltre CPA) quantificate in € 48,00;

L'Avvocato dichiara che il compenso non è da assoggettare ad IVA in quanto la propria attività è svolta in regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile.

Non è previsto alcun compenso per spese di domiciliazione.

Il limite negoziato, di cui sopra, potrà essere derogato soltanto nel caso e nei limiti in cui la sentenza che definisce il giudizio condanni le controparti a rifondere al Comune le spese legali di importo superiore a quello massimo convenuto.

In tal caso, se tali spese sono liquidate a favore del Comune, l'ente verserà il saldo all'Avvocato detraendo le somme già corrisposte.

Se le spese sono liquidate a favore dell'Avvocato, egli rimborserà al Comune le somme già ricevute.

I compensi pattuiti comprendono l'intero corrispettivo per la prestazione professionale incluse le attività accessorie alla stessa. Nel compenso sono ricomprese le spese forfettarie e quelle eventuali di trasferta, che saranno esposte in modo distinto e dettagliato in sede di fatturazione e liquidazione.

Allorquando, eccezionalmente, si presenti la necessità di svolgere prestazioni non comprese nel preventivo pattuito, il legale, durante l'esercizio finanziario in corso in cui si presenta l'evento,

dovrà tempestivamente avvertire l'Amministrazione in modo tale da consentire, valutata la situazione, di assumere ulteriore impegno di spesa per consentire il proseguo dell'incarico.

In assenza di conferma del preventivo integrativo, il legale potrà abbandonare la difesa previa comunicazione scritta, con esonero dello stesso da ogni responsabilità professionale.

La liquidazione della spesa avverrà per fasi, previa emissione di apposite fatture con possibilità di accorpare in una sola fattura le prestazioni di più fasi.

Il Comune si riserva di valutare se affidare all'Avvocato la rappresentanza in giudizio anche nell'eventuale secondo grado.

In tal caso per il secondo grado di giudizio il compenso si stabilisce sin d'ora in complessivi € 4.000,00 (comprensivi di IVA, CPA e spese generali) e la relativa articolazione sarà dettagliata successivamente ma dovrà rientrare nel compenso convenuto.

Art. 5 – Delega a terzi

L'Avvocato potrà avvalersi sotto la propria responsabilità di sostituti e collaboratori per lo svolgimento dell'incarico conferitogli. Nel caso in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni amministrative l'Avvocato debba ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dall'Avvocato. In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dalla presente convenzione per il legale incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi dell'Amministrazione committente.

Art. 6 – Obbligo di riservatezza

Il professionista incaricato si impegna al rispetto del segreto d'ufficio ed a mantenere il massimo riserbo sui dati e sulle informazioni di cui verrà a conoscenza nel corso dell'espletamento dell'incarico di cui trattasi. Si impegna altresì a non utilizzare in alcun modo le notizie di carattere riservato apprese in ragione dell'incarico conferito.

Art. 7 – Incompatibilità

Con l'accettazione del presente contratto, il professionista dichiara:

- a) di possedere i requisiti necessari per patrocinare innanzi all'organo competente a decidere il giudizio cui si riferisce il presente incarico;
- b) di non essere avvocato/procuratore di persone in lite con il Comune di Sant'Agostino (FE), neppure per interposta persona e di impegnarsi a non assumere incarichi di tale specie per tutta la durata del mandato;

- c) di non avere in corso comunione di interessi, rapporti d'affari o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata e che, inoltre, non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale;
- d) di non avere, ai sensi dell'articolo 1, comma 9, lett. E) della L. n. 190 del 6 novembre 2012, relazioni di coniugio, parentela fino al quarto grado od affinità fino al secondo grado con il dipendente dell'Ente che conferisce il presente incarico professionale e/o con gli amministratori del Comune;
- e) ai sensi dell'articolo 9 del D.Lgs. n. 39/2013, di non esercitare in proprio un'attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita dal Comune di Sant'Agostino (FE) né di rivestire incarichi amministrativi di vertice e incarichi dirigenziali, comunque denominati, incarichi di amministratore negli enti pubblici e di presidente e amministratore delegato negli enti di diritto privato in controllo pubblico regolati, finanziati o comunque retribuiti dal Comune di Sant'Agostino (FE);
- f) di non essere nelle condizioni di divieto a contrattare di cui all'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e, quindi, di non avere rapporti di collaborazione e/o lavoro con i soggetti di cui al medesimo comma;
- g) di non avere altri rapporti incompatibili o di contrasto con l'incarico conferito e con il Comune.

Art. 8 – Revoca dell'incarico e recesso dal contratto

Il Comune si riserva la facoltà di revocare, in qualsiasi momento – dandone comunicazione al legale mediante p.e.c. (posta elettronica certificata) – l'incarico conferito e, per l'effetto, di recedere dal presente contratto, con diritto del professionista al pagamento delle competenze maturate per l'attività svolta e le spese sostenute fino alla revoca, il tutto nei limiti di cui al precedente articolo 4.

Art. 9 – Rinuncia all'incarico

Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa e/o per giustificato motivo, con diritto al rimborso delle spese sostenute documentate ed al compenso per l'attività espletata, da determinarsi nel rispetto di quanto stabilito nell'articolo 4 del presente disciplinare. Qualora le prestazioni relative alla fase processuale interrotta non siano completate, il compenso sarà ridotto in proporzione.

Art. 10 – Foro competente

Per un eventuale contenzioso che dovesse insorgere quanto all'applicazione del presente contratto, non risolubile in via amichevole, è competente il Foro di Ferrara.

Art. 11 – Trattamento dei dati personali

Le parti danno atto che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (cd. "Codice della privacy") e ss.mm.ii., i dati contenuti nel presente contratto verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalla legge e dai regolamenti in materia.

Art. 12 – Comunicazione conferimento incarico

La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico.

Art. 13 – Domicilio

Per l'incarico affidato, il professionista elegge domicilio presso il proprio studio.

Art. 14 – Registrazione

La presente scrittura privata sarà registrata soltanto in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, tariffa parte seconda, allegata al D.P.R. 26/04/1986, n. 131. Ogni eventuale spesa inerente e conseguente alla stipulazione del presente atto è a carico del legale incaricato.

Art. 15 – Rinvio

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviando alle norme del codice civile ed a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati.

La presente scrittura viene redatta in tre originali, di cui uno per l'eventuale registrazione in caso d'uso.

Lì, _____

Il Responsabile di Settore

Il Professionista

(f.to digitalmente)

Avv. _____
(f.to digitalmente)

L'Avvocato, sotto la propria responsabilità, dichiara di aver preso visione e di accettare senza riserva alcuna i patti e le condizioni di cui al presente contratto.

Avv. _____
(f.to digitalmente)